

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

XXXXXXXX

SEDUTA DELL'8.8.2018

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		GATTI		PAOLINI	
BERARDINETTI		GEROSOLIMO	X	PAOLUCCI	
BRACCO		IAMPIERI	X	PEPE	
CHIODI	X	INNAURATO		PETTINARI	
D'ALFONSO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
DI DALMAZIO		MARIANI		RANIERI	
D'IGNAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	
DI MATTEO	X	MERCANTE		SMARGIASSI	
DI NICOLA		MONACO		SOSPURI	
DI PANGRAZIO		MONTICELLI			
FEBBO		OLIVIERI	X		

VERBALE N. 112/7

OGGETTO: Legge regionale: Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il progetto di legge n. 442/2017 di iniziativa consiliare recante: Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 recante: "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali", iscritto senza relazione della competente Commissione, ai sensi dell'art. 70, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

a maggioranza statutaria.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



Consiglio Regionale

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 41/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), la parola "eletti" è sostituita dalla parola "designati" e dopo le parole "di cui all'art. 3" sono aggiunte le parole ", comma 2".
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 41/2007, la parola "partecipano" è sostituita dalle parole "possono partecipare" e le parole "nonché i Presidenti" sono sostituite dalle parole "nonché i rappresentati per l'Abruzzo".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 41/2007)

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituita dalla seguente: "Nomina dei componenti di diritto e designazione dei Sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia".
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:
"2. I componenti di cui all'art. 2, comma 3 sono designati al loro interno dalle Assemblee dei Sindaci di cui all'art. 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di seguito indicato per ciascuna Provincia:
a) quattro Sindaci della Provincia dell'Aquila;
b) due Sindaci della Provincia di Teramo;
c) quattro Sindaci della Provincia di Chieti;
d) due Sindaci della Provincia di Pescara.".
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:
"3. La designazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.".
4. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 sono abrogati.

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 41/2007)

1. L'articolo 4 della l.r. 41/2007 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 41/2007, le parole "dei risultati delle elezioni" sono sostituite dalle parole "delle designazioni".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/2007)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 sono abrogati.
2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di componente designato, è nominato nuovo titolare della carica, fino alla scadenza del proprio mandato, il Sindaco di cui all'art. 2, comma 3.".
3. Il comma 4 bis dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 è abrogato.
4. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 la parola "elettivi" è soppressa.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 41/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 41/2007 è sostituita dalla seguente: "a) sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli enti locali;".

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, il CAL in carica continua a svolgere le proprie funzioni fino alla seduta di insediamento del nuovo CAL e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 112/7 dell'8.8.2018, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)

Relazione

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di semplificare la procedura per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie Locali che attualmente richiede circa quattro mesi e risulta estremamente farraginoso e complesso considerato che prevede più riunioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale convocate in tempi brevissimi.

La procedura risulta onerosa e complessa anche per i candidati, sia nella fase di presentazione delle candidature che nella fase della formulazione di eventuali controdeduzioni. Ulteriore criticità si è riscontrata nell'acquisizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da parte dei Comuni, che per la maggior parte non riescono a rispettare i termini previsti.

Vi è stata, altresì, l'ulteriore difficoltà nel raggiungere il numero minimo e massimo delle candidature previste dalla norma, come si è verificato sia nel 2012 per la prima elezione che nel 2015 per la reintegra di un componente della provincia di Teramo. Inoltre, il mancato raggiungimento del quorum elettorale previsto all'art. 3, comma 7, della L.R. 41/2007, vanifica tutto l'iter posto a monte dell'elezione, come si è verificato nelle elezioni del 2015, indette per la sostituzione di un componente nel collegio di Teramo.

A seguito dell'esperienza maturata nel quinquennio trascorso, con la presente proposta di legge si intende modificare la procedura per il rinnovo del CAL intervenendo sulle criticità sopra descritte, anche alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Tale intervento di modifica va nella direzione di snellire e semplificare la procedura di elezione dei "componenti elettivi" del CAL attraverso l'eliminazione del modello di elezione "diretta" da parte dei consiglieri comunali.

La proposta di legge non interviene sul numero dei componenti del CAL, prescritto peraltro dall'art. 71, comma 2, dello Statuto regionale, ma sul sistema di elezione dei 12 "componenti elettivi", prevedendo la "designazione" degli stessi da parte delle Assemblee dei Sindaci delle rispettive province, Assemblee previste dall'art. 1, comma 54, della citata legge 56/2014. I 12 componenti verrebbero designati secondo la distribuzione già prevista dall'art. 3, comma 3, della L.R. 41/2007 (4 per la Provincia di L'Aquila, 4 per la Provincia di Chieti, 2 per la Provincia di Teramo e 2 per la Provincia di Pescara).

Il modello che si ipotizza, adottato anche recentemente dalla Regione Emilia Romagna (cfr. *Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali", come da ultimo modificata dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13.*) consentirebbe di superare le criticità sopra rappresentate, facendo salvo il principio di rappresentatività dei territori della regione in seno al CAL.

Inoltre, la proposta di legge dispone una modifica all'art. 10, comma 1, lett. a), della L.R. 41/2007, che testualmente recita: "il CAL esprime pareri obbligatori *"sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali,"* al fine di

adeguare la previsione normativa a quanto riportato nell'art. 72, comma 2, dello Statuto regionale che, invece, prevede che il CAL esprime i pareri “*sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali*”.

Tale modifica è stata peraltro suggerita anche dal Collegio per le Garanzie Statutarie con parere n. 5 del 13 dicembre 2012, nel quale è stato rilevato, con valide argomentazioni, che la L.R. 41/2007 ha superato l'ambito delimitato dallo Statuto, estendendo le materie su cui il CAL deve esprimersi in via obbligatoria anche a quelle che, invece, potrebbero essere circoscritte ai pareri facoltativi.

La proposta di legge, infine, interviene sull'art. 2, comma 4, della L.R. 41/2007, che testualmente recita: “*Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del CAL, nonché i Presidenti dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI) dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCHEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie)*”. L'intervento normativo rende facoltativa la partecipazione alle sedute dei soggetti richiamati nel citato comma 4 e uniforma l'indicazione di coloro che rappresentano le varie Associazioni a livello regionale.

L'art. 1 della proposta di legge modifica l'art. 2 della L.R. 41/2007, disponendo che fanno parte altresì del CAL i rappresentanti degli enti locali designati tra i Sindaci di Comuni non capoluogo e la partecipazione facoltativa alle sedute del CAL dei soggetti indicati al comma 4, uniformando l'indicazione di coloro che rappresentano le varie Associazioni a livello regionale.

L'art. 2 interviene sull'art. 3 della L.R. 41/2007 modificandone la rubrica; sostituendo il comma 2 nel senso di disporre la designazione dei dodici componenti (attualmente eletti dai consiglieri comunali) da parte dell'Assemblea dei Sindaci delle rispettive province, secondo la distribuzione già prevista dall'art. 3, comma 3, della L.R. 41/2007 (4 per la Provincia di L'Aquila, 4 per la Provincia di Chieti, 2 per la Provincia di Teramo e 2 per la Provincia di Pescara); sostituendo il comma 3 al fine di prevedere che la designazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale; abrogando i commi 4, 5, 6 e 7 (indizione delle elezioni, deliberazione sulle modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni, candidature e validità delle elezioni).

L'art. 3 abroga l'art. 4 (Diritto di voto) della L.R. 41/2007.

L'art. 4 e l'art. 5 modificano rispettivamente il comma 1 dell'art. 5 (Nomina ed insediamento) e l'art. 6 (Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga) della L.R. 41/2007 uniformandoli alle modifiche proposte con gli articoli precedenti.

L'art. 6 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 41/2007 al fine di adeguare la previsione normativa a quanto riportato nell'art. 72, comma 2, dello Statuto regionale che prevede che il CAL esprime i pareri “*sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali*”.

L'art. 7 (Norma transitoria) stabilisce che in fase di prima applicazione, il CAL in carica continua a svolgere le proprie funzioni fino alla seduta di insediamento del nuovo CAL e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 8 (Norma finanziaria) stabilisce che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'art. 9 (Entrata in vigore) stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.